



Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 56 del 14/03/2022

PROCEDURA DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI EX LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3 S.M.I. E D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202

1. PROCEDURA DI SELEZIONE - La Camera di Commercio di Massa-Carrara organizza una procedura per la selezione di 10 gestori della crisi da inserire nell'elenco tenuto presso l'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) dell'Ente camerale, organismo iscritto nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, tenuto dal Ministero della Giustizia al numero progressivo 160.

2. REQUISITI - Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di domanda in allegato:

Requisiti professionali di cui all'articolo 4 del DM 202/2014 per l'iscrizione alla sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione delle crisi da sovra indebitamento:

- a) iscrizione presso gli Ordini degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Massa-Carrara od al Distretto Notarile di La Spezia e Massa (professionisti con studio in provincia di Massa-Carrara);
- b) essere in possesso di specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1982, di durata non inferiore a quaranta ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore; la formazione deve essere stata acquisita nell'ultimo biennio;
- c) essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale che tenga indenne il Professionista da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 s.m.i..



Requisiti di onorabilità

- 1) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- 2) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 3) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 4) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA SELEZIONE - La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per gestori della crisi, come da modulistica Ministeriale "Appendice 2) dell'allegato C", contenente la dichiarazione del possesso dei sopra richiamati requisiti professionali e di onorabilità, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa allegando un documento d'identità in corso di validità, e redatta in conformità a quanto sopra deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante pec all'indirizzo cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it.

Il modello di domanda è pubblicato sul sito www.ms.camcom.it, sezione "PRIMO PIANO".

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **15 aprile 2022**.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.



Ai fini dell'inoltro al Ministero della domanda di iscrizione nell'Elenco, dovranno essere prodotti originali o copie conformi della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente il bando all'esito del raggiungimento di n. 10 domande in regola con i requisiti richiesti; nel caso non si raggiungano nel termine stabilito, lo stesso potrà essere prorogato.

4. CASI DI ESCLUSIONE - Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura di selezione:

- 1) Invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
- 2) Invio con modalità diverse dalla pec della domanda di partecipazione;
- 3) Incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l'identificazione del partecipante o il possesso dei requisiti;
- 4) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 6) Mancato possesso dei requisiti richiesti;
- 7) Rinuncia del candidato.

5. OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA CRISI - Tutti i Gestori dovranno rispettare sia il Regolamento dell'organismo, con allegati i Criteri per la determinazione dei compensi (Allegato A) e il Codice di autodisciplina per i gestori della crisi (Allegato B) pubblicati sul sito camerale nella relativa [sezione](#).

I Gestori dovranno inoltre impegnarsi ad acquisire uno specifico aggiornamento biennale (decorrente dalla data d'iscrizione nell'elenco ministeriale) di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 dell'art 4 del D.M 202/2014 ovvero presso un'università pubblica o privata.

6. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI - L'iscrizione verrà comunque perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del Responsabile del Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Pertanto, il mancato riconoscimento dei requisiti da parte del Ministero della Giustizia, comporterà l'impossibilità dell'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della crisi. La Camera di

